


# COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

PROVINCIA DI PARMA  
REGIONE EMILIA ROMAGNA

LAVORO:

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONI DEGLI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE 5° INTERVENTO



TITOLO:

### RELAZIONE PAESAGGISTICA

NOSTRO RIF N. G 0 5 1 1 2 G M

SERVIZIO GEOLOGIA

Nome file:

G05\_112\_GM\_Prato\_Spilla.doc

ESTENSORE:



**Geode** srl  
Via Martinella 50/C  
43100 – PARMA  
tel/fax 0521257057  
e-mail: [indagini@geodeonline.it](mailto:indagini@geodeonline.it)

COMMITTENTE:

A	27/09/2005	EMISSIONE	G. MICHARA	
	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	

Indice	pag. 2
Introduzione	pag. 3
La Regione Emilia – Romagna	pag. 3
Elenco dispositivi di vincolo	pag. 5
Tutela a livello nazionale	pag. 5
P.T.P.R. della Regione Emilia – Romagna	pag. 6
P.T.C.P. della Provincia di Parma	pag. 6
Piano di settore del Parco regionale dei Cento Laghi	pag. 11
P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti	pag. 11
Estratto Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)	pag. 13
Tavole del P.T.C.P. della Provincia di Parma	pag. 15
Descrizione dello stato di fatto del luogo e del contesto paesaggistico in cui è inserito	pag. 24
Descrizione dell'intervento e del progetto inserito nell'ambiente circostante	pag. 26
Documentazione fotografica	pag. 28
Simulazioni fotografiche	pag. 36
Descrizione della compatibilità dell'opera con il vincolo	pag. 39
Tutela a livello nazionale	pag. 39
P.T.P.R. della Regione Emilia – Romagna	pag. 40
P.T.C.P. della Provincia di Parma	pag. 40
P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti	pag. 44
Valutazione delle trasformazioni dell'opera e descrizione interventi di compensazione	pag. 45
Motivazioni delle scelte progettuali	pag. 46

## **- Introduzione**

Nell'ambito della valutazione di impatto paesistico il susseguirsi di "momenti legislativi" ha causato la nascita di due categorie preminenti di beni tutelati: sanciti dalle leggi in materia di tutela più importanti fino all'entrata in vigore dei relativi "testi unici".

La legge 1347 del 1939 e successive modifiche sanciva che un bene oggetto di tutela deve essere specificatamente individuato in quanto possiede distinti elementi di pregio e valore, generalmente stabiliti in base all'accezione ottocentesca di "bellezza" che era riferita a specifiche caratteristiche di veduta pittoresca e quadro naturale.

Questo aspetto venne in seguito tradotto in specifici decreti ministeriali di tutela che stabilivano i caratteri della "bellezza" da tutelare e la loro estensione e natura, definendo quindi una tutela di tipo puntuale e limitata a singoli aspetti.

Con l'emanazione della legge 431 del 1985, meglio nota come "legge Galasso", si cerca di passare da una valutazione legata ad aspetti specifici ad una tutela più estesa e riferibile a caratteristiche intrinseche di determinate categorie di beni.

L'oggetto della tutela diventa un porzione estesa di territorio che possiede caratteristiche generali riferibili ad aspetti generali: perché sopra una certa quota o per la vicinanza a laghi, fiumi e corsi d'acqua.

La sostanziale dualità dell'aspetto vincolistico è stata in seguito confermata dai testi unici in materia ed in particolare l'ultimo, il cosiddetto "codice Urbani", stabilisce che il valore paesistico può essere dato con atto puntuale, art. 136-140-141, o per dispositivo legislativo, art. 142.

Un aspetto di novità, introdotto dai testi unici, è il ruolo delle Regioni delle Province e dei Comuni che, sulla base della legge 42/2004, diventano attori nella gestione e nella definizione degli oggetti da tutelare.

In base all'art. 143-145-156-157 le Regioni, mediante il Piano Paesistico Regionale, stabiliscono i beni soggetti a tutela, secondo il disposto della legislazione nazionale, a cui si devono conformare i P.T.C.P. ed i P.R.G., i quali, una volta conformati al P.T.P.R., diventano a tutti gli effetti i dispositivi regolatori della tutela paesaggistica.

Anche dal punto di vista del controllo dell'attività che si svolge su bene si è assistito ad un decentramento delle funzioni in favore dei Comuni, strada seguita in quasi tutte le Regioni, i quali sono gli unici soggetti delegati alla valutazione paesistica dei progetti.

Al ministero è rimasto un mero controllo burocratico in termini di valutazione della correttezza formale dell'atto Comunale.

### ***La Regione Emilia - Romagna.***

In base a quanto stabilito dal quadro legislativo precedentemente descritto, in modo necessariamente sommario, la Regione Emilia - Romagna si è dotata di una propria legislazione in materia di tutela paesistica, mediante la stipula di un accordo con il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali e le autonomie locali in base all'art. 46 comma 1-3, della L.R. n. 31/02.

Con questo accordo si intendeva dare attuazione alla delega sulle valutazioni di impatto paesistico e sulle modalità di gestione delle pratiche burocratiche.

Si ribadisce, all'art. 7 comma 2-4, che i P.T.C.P. sono la "*...sede ordinaria per la disciplina speciale di tutela delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico - ambientale...*" e che i parametri per la valutazione paesistica sono quelli stabiliti dal P.T.P.R.; i P.T.C.P. ed i piani comunali, una volta adeguati allo strumento Regionale, nonché ad eventuali decreti puntuali, con le loro specifiche

disposizioni (allegato "A"), diventano la sede per la gestione del bene paesaggistico.

In base a questa introduzione è nostra intenzione procedere alla valutazione paesistica dell'intervento in località "Prato Spilla" nel Comune di Monchio delle Corti (PR), mediante i dispositivi procedurali dell'allegato "B" dell'accordo MiBAC, Regione Emilia Romagna ed enti locali del 9 ottobre 2003, ai sensi dell'art. 46, commi 1-3 della L.R. n. 31/02.

Perciò verranno presi in considerazione i dispositivi di vincolo dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, del P.T.P.R. della Regione Emilia – Romagna, del P.T.C.P. della Provincia di Parma ed il P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti.

Segue un elenco della documentazione di cui sopra e successivamente lo sviluppo vero e proprio della relazione paesistica.

In base a quanto stabilito dall'allegato "B" alla valutazione paesistica di un progetto bisogna allegare la seguente documentazione:

- a.** Estratto mappa C.T.R.
- b.** Stralcio mappe P.T.P.R.
- c.** Stralcio mappe P.T.C.P.
- d.** Stralcio mappe P.R.G.
- e.** Descrizione dello stato dei luoghi
- f.** Descrizione dei caratteri paesistico – ambientali in cui è inserito l'intervento
- g.** Descrizione dello stato di progetto
- h.** Descrizione dell'intervento
- i.** Documentazione fotografica
- j.** Simulazioni e render fotografici
- k.** Descrizione della compatibilità dell'opera con il vincolo
- l.** Valutazione delle trasformazioni dell'opera
- m.** Descrizione interventi di compensazione
- n.** Motivazioni delle scelte progettuali

## **- Elenco dispositivi di vincolo**

Secondo quanto specificato dall'art. 4 dell'Accordo MiBAC, Regione Emilia – Romagna ed associazione delle autonomie locali del 9 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 31/02 la sede di valutazione delle trasformazioni paesistiche rimangono tutti i gradi di governo del territorio; sempre secondo la presente normativa (allegato "A") *"...la valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto proposto deve in primo luogo essere coerente alle previsioni del P.T.P.R., così come specificato ed integrato dai P.T.C.P. e dai piani comunali, oltre che verificare la concreta incidenza delle opere sui valori e sul contesto ambientale..."*.

Per questo motivo si è ritenuto utile riportare, in scala gerarchica dal livello nazionale a quello locale, le varie disposizioni normative in materia paesistica – ambientale corredate dell'opportuna documentazione, così da procedere alla valutazione finale sulle varie tipologie di tutela.

### **Tutela a livello nazionale**

L'area oggetto di intervento ricade nelle tipologie di beni ambientali a carattere diffuso da tutelare secondo l'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed in particolare nelle casistiche di due commi:

art. 142 comma 1 lettera "d": *"...le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole..."*

art. 142 comma 1 lettera "f": *"... i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi .."*, in quanto l'area di Prato Spilla è inserita nel Parco Regionale dei Cento Laghi.

Le disposizioni nazionali non indicano forme specifiche di tutela e norme precise sulle modalità di esercizio del controllo dei vincoli e nemmeno i motivi specifici per cui queste sono state apposte e sui quali poter svolgere le valutazioni di merito per il rilascio della concessione paesaggistica.

Questo tipo di vincolo è frutto di una legislazione d'urgenza che con la legge 431/1985 ha voluto tutelare vaste aree del territorio in modo generico per sottrarle alle aggressioni di tipo antropico; così facendo sono stati imposti vincoli unicamente in base a connotazioni di tipo fisico (perché ricadenti in certi territori) e non di merito.

In queste aree la valutazione paesistica è lasciata alla libera interpretazione del controllore, ma la normale prassi amministrativa si è indirizzata ad una valutazione di merito sul provvedimento da compiersi in base ad un corretto inserimento del progetto, dal punto di vista del rispetto paesaggistico e visuale dell'intorno, indipendentemente dalla zona specifica in cui inserito.

Partendo dal presupposto che la normale prassi giuridica ha ormai affermato che un vincolo non significa limiti di inedificabilità assoluta, ma soltanto regolamentazione delle attività antropiche, la valutazione paesistica su un intervento da effettuarsi all'interno delle aree di cui all'art. 142 viene condotta su parametri di merito relativi all'impatto sull'ambiente circostante, in termini di quantità e di disegno urbanistico – architettonico e del paesaggio e sul mantenimento del "quadro di naturalezza" insito in un particolare "quadro paesistico": secondo quanto tramandato dall'ormai lontana L. 1347/1939.

Forme più moderne di vincolo sono infatti state demandate all'applicazione del D.Lgs nelle sue estensioni territoriali secondo i P.T.P.R. e da questi agli strumenti di pianificazione locale.

## **P.T.P.R. della Regione Emilia - Romagna**

La Regione Emilia - Romagna si è dotata di un Piano Territoriale Paesistico Regionale con Delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 28/01/1998 e successive modifiche: D.G.R. 93 del 01/02/2000; D.G.R. 2567 del 16/12/2002; G.G.R. 1321 del 07/07/2003 e 2131 del 02/11/2004.

Secondo questo strumento di pianificazione la Regione ha inteso procedere ad un maggiore approfondimento delle norme di tutela della legislazione nazionale, passando da un concetto statico (L. 431/1985), basato sulla perimetrazione di una data area, ad uno dinamico basato sul grado di comprensione del territorio e sul grado di interazione tra i vari parametri (ambientali, morfologici, d'uso e di tutela della flora e della fauna), secondo un concetto moderno di valorizzazione intesa come necessità dell'attività antropica per la sopravvivenza di un dato territorio (v. finalità generali del P.T.P.R. dell'Emilia - Romagna).

Sempre secondo questo strumento il territorio è stato suddiviso in 23 unità di paesaggio caratterizzate da uniformità degli aspetti precedentemente descritti in base alle quali gli strumenti "inferiori" devono ampliare e normare i vari aspetti di tutela; a questi si aggiungono individuazione specifiche di particolari aspetti paesistici generali e la tutela dei fiumi e delle acque superficiali.

La legislazione Regionale è stata recepita in modo preciso dal P.T.C.P. e quindi non ha influenze sulla valutazione paesistica in quanto contiene le stesse norme applicate dallo strumento Provinciale in modo più generalizzato.

Si riportano di seguito i dispositivi legislativi del P.T.P.R. per completezza di esposizione:

### **art.25:**

#### **Zone di tutela naturalistica**

##### comma 3:

Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

...omississ...

la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'undicesimo comma dell'articolo 10;

### **art. 10:**

#### **Sistema forestale e boschivo**

...omississ...

nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

## **P.T.C.P. della Provincia di Parma**

La provincia di Parma si è dotata di un Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, conforme al P.T.P.R. della Regione Emilia - Romagna, con delibera del Consiglio provinciale n. 77 del 30.7.2002 e approvato con delibera del Consiglio provinciale n° 71 del 25.7.03; per questo motivo lo strumento risulta di attuazione dei contenuti di quello regionale e quindi "luogo" deputato alla verifica dei parametri paesistici così come indicato all'art. 2 dell'accordo MiBAC, Regione

Emilia – Romagna ed associazione delle autonomie locali del 9 ottobre 2003 ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 31/02.

Il piano, così come è concepito rappresenta il quadro di indirizzo per la pianificazione comunale, che una volta approvata in conformità al P.T.C.P., risulta essere la base per la valutazione paesistica, ma, in caso di mancanza dello strumento comunale, il piano della Provincia risulta essere la sede naturale per la comprensione del grado di tutela di un determinato contesto.

Così come la pianificazione regionale anche quella della provincia di Parma possiede un aspetto normativo di tipo “dinamico” in cui la tutela riguarda sia aspetti di bellezze naturali secondo l’accezione ottocentesca di “quadro naturale” sia “... *le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali...*”.

Secondo Il P.T.C.P. l’area di Prato Spilla è tutelata da diversi aspetti che trovano riscontro nella cartografia di piano (qui allegata) e le relative norme di attuazione che vengono così riassunte.

➤ **Tavola “C1” Tutela ambientale, paesistica e storico culturale**

L’area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zoonizzazione:

- **Corsi d’acqua meritevoli di tutela**
- **Zone di tutela naturalistica**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **art.12 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”;**
- *La norma non detta specifiche disposizioni in termini di esbosco o variazione di morfologia del terreno e quindi si ritiene che problemi di impatto paesistico in merito alla vicinanza di fiumi o torrenti non sia prioritario rispetto ad aspetti di tipo geologico derivanti dalla riduzione della capacità ritentiva idrica dei suoli in caso di esbosco.*
- *Per questo motivo si rimanda la valutazione sulla compatibilità con la vicinanza al torrente catalogato nella tavola “C1” per Prato Spilla” alla relazione geologica allegata al progetto.*
- **art. 20 “Zone di tutela naturalistica”**  
comma 3:  
*...omississ...*  
Fino all’entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al primo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:  
*...omississ...*  
f) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all’undicesimo comma dell’articolo 10;  
*...omississ*

➤ **Tavola “C3” Carta forestale**

L’area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zoonizzazione:

- **Sistema forestale e boschivo**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **art.10 “Sistema forestale e boschivo”**

comma 1:

Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce “area forestale” della legenda delle tavole C.3 in scala 1:50.000 del presente Piano.

comma 7:

Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela di laghi, bacini e corsi d’acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole C1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a) nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorchè siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

➤ **Tavola “C5” Tutela dei parchi**

➤ **Tavola “C5-A” Rete “Natura 2000” Individuazione siti di importanza comunitaria (pSIC) e zone di protezione speciale**

L’area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zoonizzazione:

- **Parco regionale dei cento laghi**
- **Siti di importanza comunitaria (pSIC – Del. G.R. n. 1242 del 2000)**
- **Zone di protezione speciale proposte e non ancora deliberate (Z.P.S.)**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **art. 25 Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico**

comma 4 lettera “c”:

...omississ...

Al fine di garantire la tutela dei siti “Rete Natura 2000”, benchè non ancora designati a livello comunitario, e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne possano ridurre il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di pianificazione. I Piani di gestione, le cui linee guida sono state emanate con D.M. 3 Settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti natura 2000”

...omississ...

Ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

➤ **Tavola “C6” Ambiti rurali”**

L'area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zoonizzazione:

- **Aree di valore naturale - ambientale (art. 39)**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **art.39 “Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale”**

comma 2:

Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

comma 3:

Tali ambiti comprendono:

- a) le aree naturali protette (parchi e riserve);
- b) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco, individuate nella Tav. C.3;

...omississ...

- h) le aree poste a quote superiori a 1200 m.

comma 4:

In detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con le finalità indicate e con le limitazioni di cui ai successivi commi. Sono altresì consentite il pascolo, le attività ricreative, turistiche e agrituristiche

comma 6:

Salvo diversa determinazione nei successivi commi del presente articolo:

nelle aree di cui al punto b) valgono le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme. *(vedi voce nella disamina della Tavola C3)*

➤ **Tavola “C7” Ambiti di valorizzazione dei beni storico – testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico”**

➤ **Tavola “C8” Unità di paesaggio”**

L'area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zoonizzazione:

- **Unità di paesaggio 10: dorsale appenninica**
- **Crinali principali**
- **Viabilità panoramica**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **Allegato 2 “Unità di paesaggio 10: dorsale appenninica”**

Nello specifico l'allegato 10 individua, per ogni unità di paesaggio delle perimetrazioni tipologiche, dal punto di vista geologico, ambientale ecc. soggette a specifiche prescrizioni normative.

L'area di Prato Spilla in modo particolare è presente nelle seguenti determinazioni:

- a) Comunali 2.2 e 2.1 (rispettivamente comunello di Trefumi e comunali di Rigoso e Trefumi)
- b) Viabilità panoramica Rigoso passo di Lagastrello
- c) Boschi e pioppeti
- d) Pendenze medie dei declivi 25 - 50% , ma anche maggiori in corrispondenza delle superfici strutturali esistenti;  
per il punto "c" si rimanda alla disamina sulla tavola C3 della presente relazione; per il punto "d" si rimanda successivamente, mentre per i punti "a e b" valgono le norme qui di seguito

- **Art. 19 "Elementi di interesse storico testimoniale: viabilità storica e panoramica**

Comma 2:

Nella tavola C.8 in scala 1:100.000 e nell'Allegato 2 del presente Piano sono individuati e descritti: la principale viabilità panoramica ed il lato panoramico da preservare. Tale individuazione costituisce documentazione di riferimento per la successiva disciplina regolamentare ai sensi del nuovo Codice della strada da parte degli Enti preposti riguardante anche l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari. In tali atti regolamentari dovranno comunque essere evitati gli interventi che limitino le visuali nei tratti di particolare interesse paesaggistico individuati nell'Allegato 2.

- **art. 18 "Zone di interesse storico-testimoniale: usi civici e bonifiche storiche**

comma 1:

Quali zone di interesse storico-testimoniale il presente Piano disciplina:

- a) il sistema dei terreni interessato dagli "usi civici" individuati e delimitati come tali nelle tavole C.7 in scala 1:50.000;

comma 2 lettera "b":

va evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi dell'organizzazione territoriale; qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

- **art.9 "Sistema dei crinali e sistema collinare-montano"**

comma 1

Gli strumenti urbanistici comunali, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei crinali e in quello collinare-montano, come tali indicati e delimitati nella tavola C.8 del presente Piano, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal medesimo Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad uniformarsi agli indirizzi seguenti:

- a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome dei manufatti necessarie per assicurare la salvaguardia degli scenari

d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché, per quanto riguarda specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale degli stessi;

- A completamento dell'esposizione sui vincoli da valutare per un intervento in località Prato Spilla appare utile riportare anche la determinazione progettuale per la zona., fatta all'interno del P.T.C.P. della provincia di Parma.

Il Piano infatti, delibera Prato Spilla a zona con destinazione urbanistica di Piano provinciale e quindi viene qui riportata perché tale definizione viene più volte richiamata nel corso delle disamine precedenti: un'area assoggettata dal P.T.C.P. a funzione specifica infatti, è il più delle volte sottratta alla normativa dello stesso, in quanto la propria funzione permette un livello diretto di progettazione

- **Tavola "C9" Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale"**

L'area di Prato Spilla, relativamente alle opere oggetto di valutazione, risulta essere interessata dalla seguente zonizzazione:

- **Attrezzatura a servizio del turismo naturalistico**

Normate secondo i seguenti dispositivi contenuti nelle N.A. di attuazione del P.T.C.P.:

- **art. 30 "Armatura e gerarchia urbana"**

comma 7:

Il presente Piano individua i Centri Termali e di Turismo Naturalistico da qualificare sotto il profilo dell'offerta turistica e ricreativa.

...omississ...

I Centri di Turismo Naturalistico sono:

...omississ...

- Monchio.

Questi centri sono destinatari delle politiche predisposte:

- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;
- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche;
- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;
- al potenziamento della ricettività e dell'attrazione commerciale; alla realizzazione di attrezzature ed impianti dimostrativi di processi e tecnologie a basso impatto ambientale (energie rinnovabili, eolico, solare, compostaggio, lotta integrata, coltivazioni biologiche, materiali per la bioedilizia, impianti a basso consumo, ecc.).

### **Piano di settore del Parco Regionale dei Cento Laghi**

Allo stato attuale non risulta approvato nessun strumento di pianificazione relativo al Parco dei Cento Laghi e per questo motivo, secondo quanto specificato nel P.T.C.P. della Provincia di Parma, fanno fede, per la valutazione paesistica. I limiti dettati dallo stesso e da forme di pianificazione a livello Comunale, nel caso integrativi e limitativi di quanto specificato dallo strumento provinciale

### **P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti**

Attualmente è in fase di approvazione la Variante Generale del PRG del comune di Monchio delle Corti, al cui interno e in dettaglio nell'art.31 -Zona per impianti sportivi invernali- con riferimento specifico a Prato Spilla, si normano gli usi ammessi:


**art 31 comma 2:**

gli usi ammessi sono quelli specificatamente riservati al mantenimento delle piste da sci e degli impianti di risalita esistenti e quelli aggiuntivi necessari per l'eventuale realizzazione di nuove piste e relativi impianti di risalita, di servizi pubblici, di aree a verde attrezzato, di interventi di miglioramento agroforestale e di sistemazione idrogeologica del suolo.

Nel comma 3 si riporta invece: la realizzazione di nuovi impianti, attrezzature e servizi è demandata alla loro esplicita previsione mediante un piano di ordine provinciale. La loro attuazione è demandata ad un piano particolareggiato.....


Comma 5 In attesa di PP di iniziativa pubblica sono consentiti unicamente interventi di recupero e ristrutturazione degli impianti e delle attrezzature di servizi esistenti, con possibilità di ampliare gli edifici esistenti con un massimo del 20% esistente.

**- Estratto Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)**



**- Tavole del P.T.C.P. (scala non valutabile)**

**- Tavola "C1" Tutela ambientale, paesistica e storico culturale**



**- Estratto legenda**

 Corsi d'acqua meritevoli di tutela

 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei


**Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale**

 Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale

 Zone di tutela naturalistica



**- Tavola "C5" Tutela dei parchi**



**- Estratto legenda**

AREE PROTETTE

Parchi regionali




esistenti



pre-parco

**- Tavola "C5-A" Rete "Natura 2000" Individuazione siti di importanza comunitaria (pSIC) e zone di protezione speciale**



**- Estratto legenda**

AREE ECOLOGICHE

 Siti di importanza comunitaria (pS.I.C. - Del. G.R. n° 1242 del 2002)


AREE ECOLOGICHE

 Zone di protezione speciale proposte e non ancora deliberate (Z.P.S.)

AREE ECOLOGICHE

 Zone di protezione speciale (Z.P.S. - Del. G.R. n° 1017 del 1999 - D.M. 03/04/2002)


## - Tavola "C6" Ambiti rurali



### - Estratto legenda

-  AREE DI VALORE NATURALE AMBIENTALE (art. 39)
-  AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO (art. 40)
-  AMBITI AGRICOLI PERIURBANI (art. 41)
-  AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA (art.42)
-  AREE URBANE DI PARMA, FIDENZA E SALSOMAGGIORE
-  ZONE AGRICOLE NORMALI (art. 43)

**- Tavola "C7" Ambiti di valorizzazione dei beni storico – testimoniali: insediamenti urbani e zone di interesse storico"**



**- Estratto legenda**


**Insedimenti urbani**

-  Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. ma non segnalati come presenti al 1936
-  Insediamenti non tutelati dal P.T.P.R. ma documentati come presenti al 1936
-  Insediamenti tutelati dal P.T.P.R. e segnalati come presenti al 1936
-  Comunali

**Viabilità storica**

-  Strade romane
-  Strade medioevali
-  Strade contemporanee


**- Tavola "C8" Unità di paesaggio"**




**- Estratto legenda**

 10 Dorsale appenninica


**Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio**

 Crinali principali

 Crinali secondari

 Sistema dei crinali e sistema collinare - montano

## - Tavola "C9" Armatura urbana e ambiti di integrazione funzionale"



### - Estratto legenda



Itinerario Farnesiano



Attrezzature a servizio del turismo naturalistico  
(rifugi, bivacchi e riqualificazione impianti di risalita)



Comuni interessati dagli itinerari  
delle "Strade dei vini e dei sapori"

## **- Descrizione dello stato di fatto del luogo e del contesto paesaggistico in cui è inserito**

L'intervento è realizzato in località "Prato Spilla" nel Comune di Monchio delle corti in provincia di Parma; la zona è sita a Sud del centro abitato e confina con il territorio della Regione Toscana, infatti, a livello geografico siamo a ridosso dello spartiacque toscano - emiliano, ad una quota indicativa di circa 1.350 m.s.l.m..

Il luogo è raggiungibile esclusivamente mediante una strada comunale che si ricollega alla ex - strada statale "Massese" in località Rigoso.

"Prato Spilla" è di fatto un comprensorio sciistico e per questo motivo presenta un tasso di antropizzazione notevolmente maggiore della aree limitrofe; vi sono presenti diversi edifici con funzioni collegate allo svolgimento dell'attività sportiva quali: un albergo con relativo bar, edifici per il ricovero di mezzi e nelle vicinanze un residence in evidente stato di abbandono.

Le strutture presentano caratteri architettonici di modesto pregio in quanto si tratta di costruzioni moderne finalizzate all'attività sciistica e quindi realizzate con fini più utilitaristici che estetici.

Attualmente è in corso di realizzazione la porta di accesso al comprensorio realizzata mediante un portico a due ali in C.A. con rivestimento in pietra ed un parcheggio che rimarrà a copertura naturale (terra battuta).

Il resto della zona è invece caratterizzata da una intensa copertura boschiva con bassissimi, anzi quasi nulli, casi di edificato, ad esclusione del paese di Monchio e delle rispettive frazioni.

Dal punto di vista della copertura vegetale la zona è divisa in due parti: una prima che va dal fondo valle fino a circa 1.500 m. è coperta da boschi di latifoglie, in modo particolare abeti e faggeti ad alto fusto ed arbustivi di prossimità a zone umide (torbiere).

La parte più alta è invece caratterizzata dall'assenza di copertura vegetale ad alto fusto, sostituita da prati liberi con presenza di piccoli arbusti e copertura erbacea.

In specifico, nella zona oggetto dell'intervento, il bosco è di tipo ceduo con prevalenza di faggi e sono inoltre presenti due piste da sci che attraversano in senso verticale l'andamento della montagna: queste si presentano coperte da vegetazione erbacea ed incidono la copertura boschiva della fianco montuoso.

A corredo delle opere sciistiche sono presenti collegamenti trasversali mediante strade di modesta dimensione e due impianti di risalita dei tipo Ski-lift che procedono in senso verticale incidendo, nel caso della pista principale, un ulteriore porzione di bosco; per quella denominata "Biancani" l'impianto è posto in una zona di prato libero.

Prato Spilla è inserito all'interno del parco dei Cento Laghi e sono presenti nelle immediate vicinanze specchi lacustri di modeste dimensioni, come il Lago Palo, Lago Ballano, Lago Verde, interessati anche da impianti di captazione acqua a fini idroelettrici.

Nella zona di Prato Spilla e della porzione di crinale soprastante sono ubicate le sorgenti del Torrente Cedra (84.8 kmq) a sua volta affluente del T.Enza facente parte del bacino del fiume Po: nei pressi del parcheggio passa il Rio Prato Spilla e il Rio del Lago Palo (affluente del primo).

Sempre a "Prato Spilla" sono presenti due torbiere di modeste dimensioni: una posta a Nord, in prossimità del parcheggio e l'altra posta a Nord - Ovest all'imbocco della pista da sci "Biancani".

Il quadro naturalistico della zona può essere quindi rappresentato con una copertura boschiva uniforme dal fondo valle fino a quota 1.400 m. dove subentrano prati incolti: gli unici elementi di difformità del paesaggio sono le piste del comprensorio che risultano visibili, come due fenditure verticali nel bosco, dalla strada comunale, dai sentieri delle stesse piste e dai crinali dell'intorno.

Gli elementi architettonici (albergo ed altre opere) non impattano sul paesaggio, in quanto hanno dimensioni ed altezze non percettibili, ad esclusione degli impianti di risalita che sono sì visibili, ma con incidenze marginali sulla percezione totale.

**- Descrizione dell'intervento e del progetto inserito nell'ambiente circostante**

Dalla relazione del progettista, ing. Araldo Seletti, è possibile riassumere gli interventi in due categorie: opere per la manutenzione ed il collegamento tra la pista "Biancani" ed opere per la realizzazione di ski-baby, baby-park e snow-tubing nella zona a valle del comprensorio.

La prima opera verrà realizzata a monte del comprensorio sciistico e servirà per rendere più agevole il passaggio di collegamento tra le due piste attualmente utilizzate.

Mentre la seconda, più incisiva degli aspetti naturalistici, verrà realizzata nelle immediate vicinanze della zona antropizzata.

Dalla relazione di progetto le opere previste sono così riassunte:

- a) *movimento terra nell'area di sbarco della sciovia per allargamento e sistemazione fondo per rendere più sicuro lo sganciamento degli sciatori e l'accesso ai mezzi battipista. Movimento terra nella parte alta della pista Biancani per la sistemazione del fondo in quanto presenta irregolarità e contropendenze. Il movimento terra complessivo è di circa 2.000 m<sup>3</sup>, e non va ad alterare la stabilità del terreno in quanto trattasi di movimentazione superficiale.*
- b) *movimento terra per l'allargamento del tratto di pista, già esistente e non utilizzato, nei pressi del fabbricato a valle sciovia Biancani, con la rispettiva strada fino al congiungimento della pista della seggiovia a valle dell'ultimo muro. Il movimento terra complessivo è di circa 1.000 m<sup>3</sup>, e non va ad alterare la stabilità del terreno in quanto trattasi di movimentazione superficiale.*
- c) *Trasformazione di bosco ceduo di faggio, in pista da sci mediante taglio a raso di alberi lungo il tratto di pista, già esistente e non utilizzato, nei pressi del fabbricato a valle sciovia Biancani, con la rispettiva strada fino al congiungimento della pista della seggiovia a valle dell'ultimo muro. La superficie interessata dal taglio bosco a raso è di circa 800 m<sup>2</sup>.*
- d) *intubare un tratto del canale di convogliamento acque piovane per circa 25 m.*

L'intervento di maggiore impatto ambientale, in quanto prevede il taglio a raso di una parte cospicua di bosco è anche quello che viene considerato essenziale in quanto necessario al mantenimento di un certo grado di attrattiva turistica del complesso sciistico e quindi necessario per poter rilanciare, in termini economici e turistici, "Prato Spilla".

Sempre dalla relazione progettuale è possibile risalire alle opere necessarie:

- a) *movimento terra su tutta l'area per la sistemazione del fondo in quanto presenta irregolarità e contropendenze. Il movimento terra complessivo è di circa 1.500 m<sup>3</sup>, e non va ad alterare la stabilità del terreno in quanto trattasi di movimentazione superficiale.*

- b) *Trasformazione di bosco ceduo di faggio, in area destinata allo snow-park e snow-tubing, mediante taglio a raso di alberi. La superficie interessata dal taglio bosco a raso è di circa 4.000 m<sup>2</sup>.*
- c) *intubare un tratto del canale a fianco strada di convogliamento acque piovane (circa 100 m).*
- d) *intubare il troppo pieno dell'acquedotto (circa 250 m)*

La prima parte del progetto, nel complesso, presenta una serie di operazioni che non incidono in modo evidente sull'aspetto paesistico della zona mentre il taglio del bosco rappresenta l'aspetto più preoccupante e più rischioso, al punto da richiedere una valutazione di incidenza, in quanto inserito in un S.I.C. ed un Z.P.S.: relazione compiuta dal Dott. R. Donati e G. Michiara con data 14/12/2005.

Nella predetta relazione non si evidenziavano rischi per l'aspetto geologico, vegetativo e faunistico della zona.

Dal punto di vista paesistico il progetto si inserisce in zona caratterizzata dalla presenza di estesi boschi cedui alternati a prati di sommità; mentre, nello specifico di Prato Spilla, si inserisce anche in prossimità di tagli verticali a prati che sono rappresentati dalle piste da sci.

Dal punto di vista visivo quindi la prima parte del progetto non comporta grosse variazioni percettive mentre il taglio del bosco a Nord incide pesantemente la percezione dalla pista d'addestramento, che attualmente è presente a Ovest della zona alberghiera.

L'intervento non è visibile dalla pista principale in quanto viene mantenuta una "quinta" boschiva che affaccia su quest'ultima: il taglio del bosco è infatti previsto nella parte che "affaccia" sul campo scuola.

La scarsa estensione dell'operazione non incide, dal punto di vista visivo sulla percezione dell'insieme in quanto la zona è difficilmente visibile dalla strada di arrivo alla località, mentre incide minimamente sulla percezione da lontano, in quanto allarga la già esistente pista scuola ed inoltre è realizzata all'interno del bosco creando una specie di "nicchia" difficilmente visibile.


Se si escludono gli interventi di rimodellazione delle piste, che non alterano gli aspetti percettivi dell'intorno, l'operazione di disboscamento a valle viene fatta a ridosso dell'unica zona edificata dell'intero crinale in esame e risulta di modesta entità, ponendosi quindi come un allargamento di una situazione di fatto.


L'intervento è realizzato a ridosso della zona già urbanizzata e quindi grava su aree già compromesse dall'attività umana, cercando di salvaguardare meglio le parti più lontane che risultano anche essere le più delicate da un punto di vista paesistico e naturale. (v. foto).

Rispetto alla vastità della copertura boschiva, che abbiamo accennato come essere l'aspetto paesistico conformante della zona, l'intervento incide per una frazione minimale e quindi con conseguenze minime sulla visione generale.

## **- Documentazione fotografica**

1





- Foto aerea della zona oggetto di intervento



- Immagine n° 1



**- Immagine n° 2**



**- Immagine n° 3**



**- Immagine n° 4**



**- Immagine n° 5**



**- Immagine n° 6**



**- Immagine n° 7**



**- Immagine n° 8**



**- Immagine n° 9**



**- Immagine n° 10**



**- Immagine n° 11**

**- Simulazioni fotografiche**





**- Simulazione fotografica dell'intervento dalla pista principale**



**- Simulazione fotografica dell'intervento dalla pista d'allenamento**

## **- Descrizione della compatibilità dell'opera con il vincolo**

In questa fase verranno analizzate le compatibilità del progetto presentato con tutte le forme di vincolo precedentemente evidenziate.

In molti casi la dimostrazione della compatibilità risulta essere una ripetizione di altre voci e per questo si ritiene necessario valutare in toto la disamina condotta in modo da avere un quadro generale di quanto detto.

### **Tutela a livello nazionale**

Come ricordato nell'introduzione la legislazione nazionale, a partire dalla L. 431/1985, ha voluto tutelare parte del territorio, indipendentemente dal reale pregio naturalistico, con lo scopo di sottrarlo alla speculazione.

Per questo motivo è stata scelta la strada di apporre una generica forma di tutela per territori ricadenti in specifiche situazioni geo-morfologiche o di pianificazione senza specificare quali dovessero essere le reali caratteristiche da tutelare.

In questa situazione appare difficile intendere cosa voleva tutelare il legislatore nei casi dei vincoli ricadenti sul nostro progetto, infatti, la tutela della zona sopra i 1.2000 m.s.l.m. e all'interno dei parchi non ha nessun metro di giudizio su cosa dovesse essere tutelato ed in che modo, anche perché si trattava di una situazione temporanea in attesa dell'approvazione dei P.T.P.R.

In un accezione ormai consolidata si preferisce limitare la valutazione reale a quanto disposto nei piani regionali e provinciali, limitandosi a valutare le suddette limitazioni in termini di pregio estetico e visuale.

La valutazione di opere sopra i 1.2000 m.s.l.m. ed all'interno dei parchi viene quindi attualmente svolta su aspetti di decoro estetico – conservativo e visuale.

Il metro per un giudizio estetico, allo stato attuale dell'arte, risulta essere quello della conservazione dell'oggetto compatibilmente con il suo riuso.

Nel dibattito sulla conservazione dei beni culturali è ormai assodata la prassi secondo cui la conservazione di un bene non può essere separata da un suo riuso; per questo motivo un buon intervento progettuale risulta essere quello che media tra i due aspetti con la conseguente rinuncia ad una conservazione "tout court", ormai ritenuta superata ed addirittura negativa.

Da questo punto di vista gli interventi in Prato Spilla risultano compatibili con la necessità di mantenimento dell'attività sciistica che è stata inoltre confermata tra le priorità del P.T.C.P. per la sopravvivenza della zona.

Il taglio del bosco e le modifiche altimetriche delle piste sono di modesta entità e quindi non modificano la percezione estetica del bene.

Analizzando l'intervento si può valutare che le opere di sistemazione della pista si limitano a pochi tagli di alberi e a scavi di correzione delle pendenze, mentre il taglio massiccio di bosco realizzato in prossimità dell'albergo si inserisce in una zona arborea con caratteristiche di composizione formale ben precise.

Si tratta di un "conoide verde" che si inserisce tra due zone lasciate a prato in quanto utilizzate come pista d'allenamento a Ovest e pista principale a Est che lambiscono la zona destinata ad albergo e attività di servizio alla stazione sciistica.

L'intervento più oneroso risulta essere il taglio del bosco che però non incide sulla peculiarità formale ed estetica, precedentemente descritta, in quanto mantiene una certa porzione di bosco in atto, riproponendo, seppur in dimensioni più contenute, il tipico "conoide verde".

Il taglio del bosco è minimo e come forma paesaggistica non modifica l'aspetto visivo in quanto può essere percepito come allargamento della pista scuola realizzato con la chiara volontà progettuale di non alterare l'aspetto di "conoide verde" della zona interessata, che mantiene tale caratteristica formale (v. cartografia allegata).

Da tutti i possibili punti di vista l'intervento è difficilmente percepibile in quanto di modeste dimensioni ed in quanto mantiene le forme specifiche della zona, configurandosi come un semplice assottigliamento del limite boscato.

I ritocchi alle piste non sono affatto percepibili e non alterano in nessun modo l'aspetto generale della zona in quanto limitate ad esboschi di pochi metri e scavi di modesta entità.

### **P.T.P.R. della Regione Emilia - Romagna**

Dal momento che il P.T.P.R. è stato specificato nell'ambito dell'approvazione del P.T.C.P. della provincia di Parma, che recepisce in modo preciso i dispositivi dello strumento Regionale, si rimanda al punto successivo per la valutazione di conformità del progetto alle norme regionali.

Le valutazioni eseguite nel punto successivo possono essere riprese e valutate in questa sede in quanto sono anche riferite ad aspetti legislativi riportati, in modo pressoché simile, nello strumento regolatore della Regione.

### **P.T.C.P. della Provincia di Parma**

#### **Tavola C1**

- **Corsi d'acqua meritevoli di tutela:** Nelle norme non sono indicate specifiche limitazioni di tipo paesistico, ma ci si limita generalmente a considerare problematiche derivanti dalla variazione dell'aspetto geologico e di conformazione territoriale.

Il nostro intervento, con il taglio a raso del bosco e con la sistemazione delle piste può incidere su questi aspetti, ma è stato già valutato nelle sedi opportune con la stesura di una relazione geologica eseguita dalla Ditta Geode s.c.r.l. di Parma in data 27/09/2005 a firma del geologo G. Michiara in cui si dichiara:

*"...L'analisi bibliografica, unitamente alle osservazioni condotte in sito, hanno permesso di trarre le seguenti considerazioni:*

- 1. l'area in esame è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/23 e successive modificazioni*
- 2. geologicamente l'area è ubicata in una zona occupata dalla formazione del Macigno, costituita da arenarie nonché da depositi glaciali e depositi di versante.*
- 3. le opere previste non interesseranno frane o movimenti di versante*

*Attenendosi a quanto prescritto in precedenza, non si prevedono interazioni negative tra le opere in progetto e l'equilibrio idrogeologico del sito in esame; si consiglia inoltre di non eseguire i lavori nel periodo autunnale o preautunnale per evitare che periodi prolungati di pioggia possano contribuire a rendere instabili le scarpate appena realizzate.*

#### **- Zone di tutela naturalistica**

Dal punto di vista del rispetto dell'art. 10 delle N.A. del P.T.C.P. a cui fare riferimento nel caso di taglio di boschi, così come indicato nell'art. 20 delle stesse,

l'intervento a Prato Spilla risulta essere compatibile in quanto i dati di progetto sono inferiori alle limitazioni:

- **Superficie di esbosco di piano:** 5.000 mq
- **Superficie di esbosco di progetto** 4.000 mq
- **Altre limitazioni di piano:** mantenimento di una fascia alberata di almeno 100 m tra due zone di esbosco.
- **Progetto:** trattasi di un intervento unico.

Dal punto di vista del mantenimento di una tutela naturale della zona il nostro progetto va nella direzione indicata in quanto, pur prevedendo il taglio di un bosco, mira a mantenere le gerarchie d'uso dell'intorno, facilitando in questo modo la tutela naturalistica.

Il taglio si rende necessario in quanto subordinato allo sviluppo della stazione sciistica, così come indicato nella tavola "C9" e normato dall'art. 30 delle N.A. del P.T.C.P. nonché dall'art. 31 comma 2 delle N.A. del P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti, ma permette contemporaneamente di salvaguardare il pregio naturalistico ed estetico – percettivo della zona.

Allo stato attuale il bosco separa due zone destinate a piste sciistiche e quindi si definisce come un "conoide verde" che lambisce l'edificato separando due zone distinte.

Il taglio verrà eseguito mantenendo l'andamento a "conoide verde" della zona e quindi manterrà inalterato l'aspetto paesistico – visivo, che sarà semplicemente ridotto rispetto alla sua dimensione trasversale.

Da tutti i punti di percezione il luogo sembrerà più uniforme e manterrà inalterata la sua forma a "cuneo verde" tra due aree libere, anche se più limitato per il taglio a raso.

La norma, al di là dei contenuti limitativi, può essere interpretata come la volontà di mantenere inalterati aspetti naturali della forma del paesaggio ed è su questo aspetto che può essere ulteriormente analizzato il progetto.

Il taglio del bosco previsto non elimina la separazione tra le due zone attualmente lasciate a prato, ma rimarca il fattore di "separazione a verde" svolto dalla porzione di bosco oggetto dell'intervento.

Il mantenimento, seppur limitato, della separazione attuata dal bosco tra le due zone a prato va in questa direzione e salvaguarda l'immagine di "cono verde" attualmente sedimentata nella percezione dei fruitori.

Analizzando la forma paesaggistica del bosco il progetto vi interviene mantenendo in essere la "filosofia naturale" dell'area: analizzata la conformazione specifica di "quinta verde" il progetto si inserisce nella definizione senza alterarla pesantemente.

### **Tavola C3**

#### **- Sistema forestale e boschivo**

Per questo aspetto vale quanto detto nel punto precedente alla voce "*zone di tutela naturalistica*" e per questo si rimanda alla disanima fatta precedentemente.

Va ricordato in questa sede che l'aspetto di impatto sul sistema boschivo è stato oggetto anche di una valutazione di incidenza, in quanto ricadente entro aree di SIC e Z.P.F. la cui risultanza sarà trattata di seguito per l'analisi di questi ultimi aspetti specifici.

### **Tavola C5**

#### **- Parco Regionale dei cento laghi**

#### **- Siti di importanza comunitaria (pSIC – Del. G.R. n. 1242 del 2000)**

### **- Zone di protezione speciale proposte e non ancora deliberate (Z.P.S.)**

Secondo la normativa del Piano, art. 25, la zona deve essere oggetto di una programmazione di settore che però al momento attuale non è ancora stata redatta, per questo motivo il P.T.C.P. prevede una valutazione di incidenza da eseguirsi per ogni intervento progettuale da realizzare all'interno di queste zone.

La valutazione è stata eseguita dalla Ditta Geode s.c.r.l in data 14/12/2005 a cura del geologo G. Michiara ed il Dott. M. Donati le cui risultanze, allegate al progetto, sono così riassumibili:

*“...L'intervento in esame non apporta interferenze positive per gli habitat e le specie animali oggetto di tutela presenti nell'area.*

*Può portare interferenze negative in particolare per il pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) ed in minor misura il tritone (*Triturus alpestris*). L'entità di tali interferenze è difficilmente valutabile, soprattutto in considerazione del fatto che non vi sono a disposizione studi sulla distribuzione di queste specie che ne segnalino la presenza nella zona, ma comunque non molto elevata in considerazione del fatto che l'area interessata è di ridotte dimensioni.*

*Non vi sono fenomeni di incidenza negativa per habitat di interesse comunitario segnalati nell'Allegato I della Dir. 92/43/CEE; circa 3800 m<sup>2</sup> di habitat a bosco vengono sostituiti con habitat a prato, di valore ecologico inferiore.*

Dal punto di vista paesistico il fatto che la località oggetto dell'intervento sia all'interno di un parco regionale è già di per sé un aspetto da tutelare secondo anche quanto disposto dall'art. 142 comma 1 lettera “f” del D. Lgs. 42/2004 e per questo si rimanda alla disamina fatta sui vincoli a livello nazionale per valutare l'aspetto specifico contenuto nel P.T.C.P. della provincia di Parma, in quanto le premesse metodologiche e di risulanza sono le medesime.

### **Tavola C6**

#### **- Aree di valore naturale – ambientale (art.39)**

La tavola riassume, approfondendolo, il disposto dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 ed in modo particolare detta quelle norme valutative che nel Decreto non erano approfondite in quanto lasciate al successivo sviluppo dei Piani Paesistici regionali.

Nel caso dell'Emilia Romagna, e relativamente all'ambito di Prato Spilla, la tutela delle zone sopra i 1.2000 m.s.l.m. ed all'interno dei parchi deve essere la salvaguardia delle attività agricole e forestali che ancora una volta vengono normate dall'art. 10.

Per questi aspetti quindi si rimanda alla descrizione fatta nello presente scritto per l'analisi della tavola C1.

### **Tavola C7 - C8**

#### **- Unità di paesaggio 10: “dorsale appenninica**

Le prescrizioni in merito all'unità di paesaggio sono normate dall'allegato 2 delle N.A. del P.T.C.P. che contiene un dettagliato approfondimento su specifiche unità di paesaggio; attuazione questa delle disposizioni del P.T.P.R. che prevedeva approfondimenti su specifici contesti territoriali.

Prato Spilla risulta compreso nell'ambito della dorsale appenninica che contiene diverse specificità.

L'allegato 2 descrive tutta una serie di caratteristiche morfologiche, del paesaggio, geologiche, della flora e della fauna che costituiscono questo ambiente e che fanno parte delle peculiarità da difendere.

Per gli aspetti geologici, della fauna e della flora rimandiamo alla relazione geologica e di incidenza che accompagnano il progetto e di cui si è parlato nei punti precedenti.

Gli aspetti che interessano il nostro intervento invece riguardano la necessità, normata in questa sede, di tutelare i crinali montani principali e la viabilità panoramica.

Per entrambi i casi la zona di Prato Spilla non insiste su nessuno dei due aspetti, ma siccome è visibile da entrambe le definizioni ci è sembrato opportuno valutare il grado di incidenza del progetto in merito a questi aspetti normativi.

Dalla strada comunale che dalla località Rigoso porta a Prato Spilla è possibile vedere la zona oggetto dell'intervento e dal momento che l'aspetto panoramico della via deve essere tutelato è utile analizzare l'impatto del progetto sulla visione che se ne ha dalla carrozzabile.

Allo stato attuale la località è individuabile in quanto si può vedere la vasta radura della pista principale che si apre nella copertura uniforme a bosco di tutto il crinale montuoso; sono altresì visibili i tetti degli edifici ad uso alberghiero, mentre sono coperte dalla vegetazione le piste secondarie e l'area a prato della pista addestramento.

Rispetto alla vastità dell'area a bosco che ricopre l'intero pendio montuoso i prati liberi delle piste di Prato Spilla sono un piccolissima parte e quindi si può affermare che l'aspetto peculiare delle visibilità della zona sono l'uniformità e la vastità della copertura boscata che si inerpica sulle pendici montuose fino alla quota in cui non cresce più la vegetazione d'alto fusto.

In seguito all'intervento (vedi ricostruzioni fotografiche) la parte destinata a prato precedentemente descritta si incrementa, per effetto del taglio del bosco, ma rimane separata dalla pista principale da una sottile "lingua verde": l'incremento in termini di superficie e quindi di impatto visibile è minimo in relazione alla vastità della copertura vegetale.

Dalla strada panoramica il nostro intervento quindi si configura come un incremento percettivo dell'area scoperta da vegetazione che però risulta minimale rispetto all'estensione generale del bosco.

In termini vedutistici quindi l'intervento non altera il "quadro percettivo paesistico" e non influisce sulla percezione del carattere predominante della località.

La vastità della copertura vegetale e la sua uniformità sulle pendici montuose non sono significativamente compromesse dall'intervento di taglio di bosco da eseguire a Prato Spilla.

Anche la percezione della zona dai crinali montuosi è simile agli aspetti descritti per la viabilità panoramica e quindi possono essere fatte le analoghe considerazioni e valutazioni, con in più il fatto che l'uso antropico dei dorsali è limitato e quindi la percezione del intervento a Prato Spilla interessa un parte minima di fruitori del bene.

Dai crinali circostanti le radure di Prato Spilla sono ancora più "neutralizzate" dall'uniformità della copertura vegetale e quindi l'intervento risulta ancora meno percettibile.

Altro aspetto tutelato dalla presente normativa sono le pendenze dei fianchi delle montagne che devono essere compresi tra i 25 - 50%.

Nel nostro caso sono previsti interventi di ridefinizione delle pendenze della montagna, in corrispondenza di forti campi di pendenze delle piste di sci; tali interventi sono volti a migliorare l'andamento della discesa dei percorsi e quindi, indirettamente, sono ritenuti necessari per poter usufruire della stazione

sciistica che ricade nell'ambito delle attività programmate dal P.T.C.P. nella tavola C9 come attrezzatura a servizio del turismo naturalistico.

Il nostro intervento si limita a leggeri scavi, nell'ordine dei 1.000 mc per porzione e quindi non è in grado di modificare in alcun modo l'andamento dei declivi montani e meno che meno la percezione degli stessi.

L'uso a comunalità della zona è sancita dalla perimetrazione che di esse si fa nella tavola ed il nostro intervento, dal momento che non altera gli usi, non è in grado di influire su questo aspetto.

#### **P.R.G. del Comune di Monchio delle Corti**

Non essendo dotato di strumento urbanistico conforme al P.T.C.P. e quindi non essendo in grado di specificare forme di tutela ulteriori rispetto alla pianificazione provinciale non si è in grado di compiere valutazioni di merito se non quelle precedentemente eseguite.

## **- Valutazione delle trasformazioni dell'opera e descrizione interventi di compensazione**

Le trasformazioni previste nel progetto di Prato Spilla sono molto limitate, dal punto di vista percettivo e di conservazione degli aspetti generali della località, rispetto all'estensione delle aree boscate sulle pendici montane dell'intorno.

Da qualsiasi punto di vista l'intervento risulta minimale, in termini di estensione, rispetto alla quantità di bosco e per tanto non è assolutamente in grado di alterare i quadri visivi e gli aspetti generali del paesaggio.

Se si considerano i parametri paesaggistici della zona, descritti nella precedente esposizione, si può affermare che l'intervento non è in grado di influenzare le peculiarità paesistiche della zona.

Il progetto prevede esclusivamente il taglio del bosco e la ridefinizione di piccole parti delle piste sci, senza prevedere nessuna opera di mitigazione naturale da porre in atto al momento dell'esecuzione dei lavori.

Le zone lavorate non vengono in nessun modo isolate dal contesto in cui sono inserite con opere massicce di modifica strutturale e quindi viene lasciata libertà ai normali cicli vegetativi di intervenire sull'eseguito.

Un parziale rinaturalizzazione dell'area nel corso del tempo tenderà a mitigare l'impatto delle opere mediante la crescita del manto erboso ed arbustivo nelle aree disboscate ed il parziale rimodellamento naturale delle zone scavate diminuendo ulteriormente l'impatto visivo e compensando il lavoro dell'uomo.

Partendo da queste considerazioni si valuta che l'intervento incide in modo minimo sugli aspetti paesaggistici e di disegno naturale dei declivi montani e che quindi va nella direzione di intervenire seguendo e mantenendo le peculiarità di un determinato paesaggio.

Le normative regionali e provinciali intendono ribadire una prassi progettuale che sia rispettosa del luogo in cui si inserisce mediante lo studio delle peculiarità su cui calibrare gli interventi.

Come più volte accennato il progetto valuta come aspetto prioritario della zona la copertura vegetale nella sua forma di "conoide" di separazione tra due aree verdi e per questo le previsioni di taglio del bosco vengono pensate in modo da lasciare una striscia di separazione tra le due piste.

Nella necessità di produrre un adeguamento delle dotazioni infrastrutturali della stazione sciistica il progetto si inserisce equilibrando questo aspetto con la conservazione del disegno paesistico precedentemente descritto.

## **- Motivazioni delle scelte progettuali.**

La decisione di intervenire a Prato Spilla è conforme alla destinazione data alla zona nella Tavola C9 del P.T.C.P. che prevede la realizzazione di infrastrutture turistiche.

Il progetto intende operare per poter sviluppare l'attività sciistica di Prato Spilla e rendere competitiva la stazione sciistica: con l'avvento di nuove discipline invernali e di nuove modalità di fruizione delle piste (snow-board, baby sky, ecc.) le stazioni sciistiche si devono rinnovare per poter offrire nuovi servizi, così da essere appetibili per un pubblico sempre più indirizzato all'aspetto qualitativo dell'offerta.

Il taglio del bosco si inserisce nell'ottica di dotare la località di Prato Spilla di un nuovo servizio e si è cercato di farlo limitando al minimo la perdita di valori ambientali e paesistici.

La scelta di localizzare il taglio nella zona a ridosso degli alberghi va in questa direzione e permette di non disperdere su un territorio prezioso, dal punto di vista naturalistico, opere che possono alterare tale caratteristica.

Le nuove opere ed infrastrutture infatti, verranno realizzate tutte nelle vicinanze della zona antropizzata permettendo la salvaguardia di preziose porzioni di bosco e limitando il sacrificio ad una zona limitrofa a realtà già compromesse.

La scelta di limitare i danni agli aspetti paesistici della zona è riscontrabile anche nella decisione progettuale di non tagliare totalmente la striscia di bosco che si inserisce tra le due piste, così da mantenere inalterato un aspetto naturale stratificato nelle peculiarità fruibili della zona.

Le motivazioni progettuali possono quindi essere riassunte nella volontà di cercare un equilibrio tra fruizione del bene e tutela paesaggistica, nell'ambito di un dibattito sulla conservazione dei beni culturali sempre più attento a questi aspetti.

Il progettista ha inteso valutare la zona dal punto di vista formale e paesaggistico estrapolandone il significato, in termini di visuale, disegno del verde ed impatto generale.

In base a queste scelte ha ipotizzato che le peculiarità della zona fossero la vasta copertura a verde, il "conoide boscato" che separa le due piste in prossimità dell'albergo e la naturalità generalizzata.

In base a questi elementi formatori del territorio ha calibrato le scelte progettuali limitando al minimo la riduzione di aree boscate, mantenendo, seppur ridotta la separazione tra le piste e localizzare tutto in prossimità dell'area antropizzata così da non alterare la naturalità di ulteriori aree di bosco.

Parma, 20 luglio 2006

Davide architetto Sigurtà

GEODE s.c.r.l.

Geol. Giovanni Michiara